



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Agenzia Governativa Regionale Osservatorio Economico

**Regolamento delle forniture di beni
e
servizi in economia**

Art. 1

Oggetto di regolamentazione e fonti

Il presente regolamento disciplina ogni procedura relativa alla fornitura di beni e servizi in economia il cui valore sia inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria per tali ambiti e/o altri limiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

Le procedure per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite in via generale, fino all'importo di € 200.000.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Le forniture e i servizi d'importo superiore a € 200.000 non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 3

Area delle forniture e dei servizi

Al fine di favorire il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi si individuano, in rapporto alle esigenze di questa Agenzia, le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione:

A) Tipologie di forniture

- Cancelleria
- Timbri e lavori di stampa e tipografia
- Arredi e attrezzature per locali, stanze ed uffici
- Beni per l'igiene e la pulizia in genere
- Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza
- Valori bollati
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)
- Apparecchiature informatiche
- Programmi informatici
- Beni alimentari
- Automezzi e macchine operatrici in generale
- Carburanti e lubrificanti
- Materiale di ferramenta
- Farmaci e prodotti sanitari
- Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia
- Locazione di beni mobili e immobili e locazione finanziaria
- Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, per lo svolgimento di attività e servizi dell'Agenzia

- Beni e apparecchi per la telefonia fissa e mobile, apparecchi televisivi, proiettori, registratori, radio, ecc.
- Attrezzature e apparecchiature ordinarie e speciali per indagini statistiche, sondaggi, misurazioni e ricerche
- Beni e apparecchiature necessarie per la manutenzione di immobili e impianti
- Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie dell'Agenzia.

B) Tipologie di servizi

- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, facchinaggio e servizi analoghi
- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa
- Servizi e prestazioni attinenti all'informatica
- Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato
- Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione
- Spese per partecipazione a, e organizzazione di convegni e congressi
- Servizi di spedizione e imballaggio e spese postali
- Servizi di natura intellettuale in genere
- Servizi di sperimentazione tecnica in settori diversi
- Servizi di collocamento e reperimento di personale
- Servizi informativi e di stampa
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura
- Servizi di mensa, catering e ristorazione
- Servizi per la custodia e la sicurezza
- Servizi sociali e sanitari
- Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività dell'Agenzia.

Art. 3 bis Elenco Fornitori

L'accesso alle forniture di beni e servizi dell'Agenzia avviene previa iscrizione all'Elenco dei Fornitori distinto per categorie di beni e servizi.

L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 deve essere formalmente richiesta a seguito di idonee forme di pubblicità, al fine di rispettare la massima partecipazione dei soggetti fornitori garantendo la più ampia concorrenzialità, salvi i casi di esclusività tecnica debitamente e specificatamente motivati.

L'elenco deve essere periodicamente aggiornato e la qualificazione dei fornitori avviene in base a requisiti di affidabilità e potenzialità tecnico-economica, ferma restando l'assenza di cause ostative previste dalle vigenti leggi.

Al fine della concreta applicazione del principio di trasparenza dovrà essere garantita la comunicazione dell'esito della procedura a ciascuna ditta partecipante.

Art. 4

Forme della procedura in economia

Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:

- in amministrazione diretta
- per cottimo
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo

Art. 5

Procedura in amministrazione diretta

Questa procedura è essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.

Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie.

I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva di € 50.000.

Art. 6

Affidamento con il sistema del cottimo

Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata (trattativa privata) nei confronti di idonee imprese iscritte all'elenco fornitori.

Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 3 ed il limite finanziario generale di € 200.000 fissato dall'art. 2.

La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

Nella scelta del contraente, relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai €20.000, è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95.

L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, a un capitolato d'onori in rapporto alla natura e alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendone direttamente nella lettera di invito le condizioni.

Il capitolato d'onori e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

- l'individuazione delle forniture e dei servizi;
- i prezzi a base di gara, se necessario;
- le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;

- i termini di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- le modalità e i tempi di pagamento;
- le penalità in caso di ritardo;
- l'obbligo per l'impresa affidataria di effettuare ulteriori prestazioni, sempre rientranti nell'oggetto contrattuale, alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 20% del contratto originario;
- il diritto dell'appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

A seconda dell'importo della fornitura o del servizio sono previste le modalità di affidamento del cottimo come specificate nei seguenti artt. 7, 8 e 9.

Art. 7

Affidamento con modalità formalizzate

Nei casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore ai € 130.000 e fino a € 200.000 si può procedere con l'indagine di mercato, interpello o trattativa privata tra almeno cinque imprese di fiducia di norma iscritte all'Elenco fornitori.

In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere a inviare in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate o interpellate, alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni solari consecutivi. In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di 5 giorni solari consecutivi. Per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con la sola indicazione, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

Art. 8

Affidamento con modalità semplificata

Nei casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a € 20.000 e fino a € 130.000 si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpello, seguendo il metodo della trattativa privata, tra un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a cinque, ove presenti sul mercato, in tale numero e di norma iscritte all'elenco fornitori.

In questo caso l'indagine/interpello/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta.

Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere inferiore a 5 giorni solari consecutivi.

Art. 9

Affidamento diretto

Per le forniture e i servizi in economia d'importo fino a € 20.000 si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta; l'utilizzo di tale procedura dovrà comunque essere adeguatamente motivato.

Si potrà pure procedere con affidamento diretto, anche oltre € 20.000, nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, ricorrendo le fattispecie dell'art. 41 comma 1°, nn. 2) e 3), del R.D. 23.05.1924, n. 827.

Art. 10 **Esecuzione con sistema misto**

Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche con il metodo misto, quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

Art. 11 **Responsabile della procedura**

Per l'attuazione degli interventi in economia, il Dirigente responsabile individua un responsabile di procedimento, avendo riguardo ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare con tale metodo.

Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

Art. 12 **Qualificazione delle ditte**

Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 11, 12, 13, 14 e 18 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. 20 ottobre 1993 n. 402).

Per la qualificazione in materia di servizi si applicano, invece, le previsioni contenute agli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare D.Lgs. n. 65/2000).

Per gli affidamenti fino a € 130.000 è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito d'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 11 del Testo Unico sulle forniture e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 157/95 per i servizi.

Art. 13

Criteri di aggiudicazione

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base a uno dei seguenti criteri:

1. al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
2. a favore dell'offerta più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato, possibilmente con l'attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 14

Verifica della prestazione e pagamenti

I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture sia di servizi, nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia, dovranno essere disposti entro 60 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.

Nel conteggio del termine di 60 giorni, previsto al comma precedente, non sono compresi, e pertanto vanno computati a parte, i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

L'attestazione di regolare esecuzione o il collaudo dovranno avvenire sempre nel termine di 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.

Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il predetto termine di 20 giorni decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.

La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuate dal personale appositamente designato dal Dirigente. Tale verifica, per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 20.000 €, potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento.

Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente, e dovrà risultare sempre da apposito verbale.

Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Il collaudo e la verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere affidati anche a esperti esterni all'Agenzia.

Art. 15
**Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti
e imprevedibili**

Per l'acquisizione di beni e servizi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di € 40.000.

In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte alle situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.

Il verbale è compilato dal Responsabile della procedura nominato che definirà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire anche al fine di garantire la relativa copertura finanziaria.

Art. 16
Casi e situazioni particolari

Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di € 200.000 è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

1. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
2. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
3. acquisizione di beni o servizi nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria a evitarne l'interruzione nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
4. eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio.

Art. 17
Maggiori spese per forniture e servizi complementari

Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda indispensabile eseguire interventi complementari non previsti inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa.

In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. e), p. 2 del D.Lgs. n. 157/95 (50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o oggetto del cottimo principale).

L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata a effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.

Per la gestione dei rapporti contrattuali nei casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

Art. 18

Stipulazione del contratto e garanzie

I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, con scrittura privata semplice oppure tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi.

Ove non motivamente esonerate, le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo d'importo superiore ai € 20.000, affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, a presentare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse al netto degli oneri fiscali.

Per i contratti di cottimo compresi nella fascia d'importo superiore agli € 130.000 e fino agli € 200.000 è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara o di quello stimato.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione da parte dell'Organo competente.